



**Comune di
Ascoli Piceno**

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

BANDO P 10/2018

Disciplinare di gara

Procedura negoziata per l'affidamento in concessione della gestione di una palestra per lo svolgimento di attività sportive da realizzare presso i laboratori dell'ex IPSIA con oneri di riqualificazione a carico del concessionario.

DISCIPLINARE DI GARA	3
1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara	3
2.2 Chiarimenti	4
2.3 Comunicazioni	4
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
4. DURATA DELLA CONCESSIONE.....	8
4.1 Durata	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
6. REQUISITI GENERALI	8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	11
7.1 Requisiti di idoneità per la gestione dell'impianto sportivo	11
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	12
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	12
7.4 Requisiti per gli operatori economici che intendono eseguire direttamente i lavori.....	12
7.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	14
7.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	15
8. AVVALIMENTO	15
9. SUBAPPALTO	15
10. GARANZIE	15
10.1 Garanzia provvisoria	15
10.2 Garanzia definitiva.....	18
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	23
15.1 Documento di gara unico europeo (registrato su idoneo supporto informatico).....	24
15.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	26
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	29
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	31
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	32
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	32
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	37
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	38
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi	38
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	39
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	40
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	40
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	41
23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	42
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	43
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	43

DISCIPLINARE DI GARA

BANDO P 10/2018 - GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UNA PALESTRA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE DA REALIZZARE PRESSO I LABORATORI DELL’EX IPSIA CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 1653 dell’ 08.06.2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare in concessione la gestione di una palestra per lo svolgimento di attività sportive da realizzare presso i laboratori dell’ex IPSIA ad Ascoli Piceno in via De Dominicis **con oneri di riqualificazione a totale carico del concessionario** come meglio esplicitato nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale e nei documenti costituenti il progetto definitivo degli interventi di riqualificazione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 13 aprile 2018.

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, co. 2 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La procedura è riservata agli operatori economici invitati dalla Stazione Appaltante ed individuati a seguito di manifestazione di interesse.

Il luogo di svolgimento del servizio è Ascoli Piceno [codice NUTS ITI34].

CIG: 7619571CE4.

Alla presente procedura di affidamento si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI del Codice, in quanto compatibili. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni della parte II, titolo I relative ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché le ulteriori disposizioni della parte II indicate all'articolo 164, comma 2, del medesimo Codice.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Ugo Galanti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto definitivo degli interventi di riqualificazione redatto ai sensi dell’art. 23 del Codice e del DPR 207/2010 relativamente agli articoli ancora vigenti;
- 2) Progetto di gestione del servizio, comprensivo dei seguenti documenti: capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativo allegato A – Piano Economico Finanziario di massima;
- 3) Lettera di invito;
- 4) Disciplinare di gara;
- 5) Allegati:
 - Allegato 1: Modello dichiarazioni integrative concorrente;
 - Allegato 2: DGUE;
 - Allegato 3: Modello offerta economica.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
http://www.comuneap.gov.it/concessione_palestraexipsia

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo email **sandrom@comune.ascolipiceno.it**, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://www.comuneap.gov.it/concessione_palestraexipsia

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/servizio elettronico di recapito certificato qualificato o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione della gestione di una palestra per lo svolgimento di attività sportive da realizzare presso i laboratori dell'ex IPSIA con oneri di riqualificazione a totale carico del concessionario.

La concessione è costituita da un unico lotto poiché, sia sotto il profilo funzionale sia sotto il profilo prestazionale, i servizi oggetto di affidamento necessitano di una gestione congiunta e integrata. L'unicità del lotto è infine funzionale alla corretta allocazione dei rischi, alla garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e alla sostenibilità dell'iniziativa.

In particolare la concessione prevede:

- la progettazione esecutiva, comprensiva della redazione del Piano di Sicurezza;

- la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'impianto;
- la gestione funzionale ed economica dell'impianto sportivo comprensivi degli oneri per la manutenzione della struttura sportiva;
- altri oneri generali a carico del concessionario così come meglio specificato nel capitolato speciale.

Si precisa che al progetto definitivo, posto a base di gara, sarà possibile apportare migliorie e/o modifiche nei limiti specificati al punto 18 del presente documento.

La gestione della palestra sarà affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali del Concessionario che dovrà svilupparle perseguendo l'equilibrio economico finanziario delle attività. Ai sensi dell'art. 169 del Codice, l'affidamento si configura quale concessione mista di lavori e servizi con prevalenza economica e funzionale dei servizi di gestione dell'impianto sportivo.

Accessori e secondari sono invece i lavori di riqualificazione **a totale carico e cura del concessionario**, anche in regime di finanziamento tramite terzi.

Tabella n. 1 - Oggetto della concessione

n.	Descrizione della prestazione	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo stimato per tutta la durata della concessione IVA esclusa
1	<i>Servizi di gestione di impianto sportivo – cpv 92610000-0</i>	P	€ 320.000,00
2	<i>Servizi tecnici per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>	S	€ 6.500,00
3	<i>Lavori di riqualificazione</i>	S	€ 79.648,88

Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 **il valore stimato della concessione** al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice in **€ 320.000,00 (trecentoventimila/00)**; esso è stato quantificato attraverso la stima del potenziale incasso derivante dalla gestione dell'impianto sportivo tenendo conto di tutto ciò che percepirà il concessionario.

Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze con riferimento alla gestione dell'impianto sportivo sono pari a zero.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo il progetto esecutivo che il Concessionario dovrà consegnare entro trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna che sarà redatto dal Comune di Ascoli Piceno.

La durata dei lavori non potrà superare i 2 (due) anni decorrenti dall'approvazione del progetto esecutivo.

Le lavorazioni previste nel Progetto definitivo approvato con delibera di Giunta comunale n. 74 del 13 aprile 2018 sono riconducibili alle sotto elencate categorie così ripartite (ex art. 90 DPR 207/2010).

Tabella n. 2 - Descrizione delle lavorazioni

Lavorazioni riconducibili alle categorie:	Descrizione	Importo IVA esclusa
OG1	<i>Edifici civili e industriali</i>	€ 63.918,38
OS 28	<i>Impianti termici e di condizionamento</i>	€ 18.230,50
<i>TOTALE</i>		€ 82.148,88

L'importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che sono pari a € 2.500,00 Iva esclusa e non soggetti a ribasso è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

N.B.: Nella categoria prevalente OG1 sono ricomprese altre categorie quali OS3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie per un importo di € 6.761,20 e OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi per un importo di € 5.854,75 non rilevanti ai fini della qualificazione ma indicate ai fini dell'esecuzione.

❖ **IL CONCORRENTE CHE NON INTENDE ESEGUIRE DIRETTAMENTE I LAVORI** previsti dal presente Disciplinare, dovrà possedere solo i requisiti per la gestione dell'impianto sportivo di cui al successivo punto **7.1 lett. a)** e qualora individuato quale Concessionario dovrà avvalersi, in fase di esecuzione, di soggetti terzi adeguatamente qualificati all'esecuzione dei lavori sopra indicati.

❖ **IL CONCORRENTE CHE VICEVERSA – QUALORA IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI INDICATI AL PUNTO 7.4 – INTENDA ESEGUIRE I LAVORI DIRETTAMENTE** indica all'atto dell'offerta le parti delle prestazioni assunte direttamente e quelle che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo dei lavori previsti, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Tutte le opere autorizzate e realizzate dal Concessionario, durante il periodo di gestione, diventeranno di proprietà del Comune per accessione contestualmente all'approvazione del collaudo.

Il concessionario per le attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà avvalersi di soggetti qualificati per tali attività ed abilitati all'esercizio della professione.

Il contratto dovrà essere finanziato con le risorse del Concessionario il quale avrà, a titolo di corrispettivo, unicamente il diritto di gestire l'impianto sportivo oggetto della Concessione.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

Tutte le fasi di progettazione definitiva (in caso di proposta di variazioni migliorative o modifiche al progetto messo a base di gara) ed esecutiva nonché di conduzione dei lavori, compresi il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, le eventuali richieste di pareri preventivi o autorizzazioni, le acquisizioni di certificazioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'impianto

a lavori ultimati, le prove ed indagini sui materiali, saranno a totale carico del Concessionario come meglio specificato nel capitolato speciale.

Non è previsto alcun contributo al concessionario da parte del Comune di Ascoli Piceno.

Fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del Codice, si precisa che, in ogni caso, il soggetto che svolgerà le attività di progettazione, coordinamento per la sicurezza deve essere abilitato alla professione ed iscritto negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di introitare:

- i proventi derivanti dalle tariffe d'uso;
- i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni od eventi organizzati all'interno dell'impianto sportivo;
- i proventi derivanti dalla pubblicità che sarà effettuata all'interno dei locali dell'impianto sportivo.
- i proventi derivanti dall'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande secondo la normativa vigente in materia.

Il Concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi per la gestione dell'impianto sportivo corrisposti da altri soggetti. La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli investimenti, degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo faranno capo esclusivamente al Concessionario. A nessun titolo il Comune potrà essere ritenuto responsabile, diretto o in solido, per le predette obbligazioni.

Il concessionario sosterrà inoltre, tutti i costi relativi alle utenze e gestione dell'impianto sportivo, senza aver nulla da pretendere dall'Amministrazione Comunale.

L'importo unitario a base d'asta che sarà soggetto a rialzo è il seguente:

- **canone di concessione annuo a favore del Comune di Ascoli Piceno: € 500,00 (cinquecento/00) Iva esclusa;**

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che offrano:

- Canone annuo inferiore all'importo a base d'asta.

Il canone annuo a base d'asta è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che con riferimento al servizio di gestione dell'impianto sportivo sono pari a zero.

Nell'ambito dell'offerta economica, il concorrente deve indicare il **canone di concessione annuo in euro** – in rialzo rispetto alla base d'asta – da corrispondere al Comune di Ascoli Piceno per tutta la durata della concessione.

Il canone concessorio annuo offerto dall'aggiudicatario sarà comunque soggetto ad adeguamento annuale (a partire dal secondo anno) in base all'incremento dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo registrati nell'anno precedente. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per la gestione dell'impianto sportivo e per l'intera durata contrattuale sono pari

ad € 50.000,00 calcolati sulla base degli orari minimi di apertura e chiusura dell'impianto e della figura professionale necessaria, coerentemente con quanto previsto dal capitolato.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 DURATA

La durata della concessione è di 20 (venti) anni, decorrenti dalla data di consegna dell'impianto sportivo che avverrà con apposito verbale. La gestione decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte dell'Amministrazione, alla sua scadenza naturale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura esclusivamente i soggetti che sono stati invitati con apposita lettera d'invito e selezionati mediante avviso a presentare manifestazione di interesse.

Si precisa che – ai sensi dell'art. 48 co. 11 del D.lgs. n.50/2016 – l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

NB-1: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun concorrente deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/2000 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art. 15.1 del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, cc. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano:
 - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 80 – entrambi i soci.
- Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).
- In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 comma 3 del Codice)

che hanno operato presso la società incorporata/fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di spedizione dell'invito o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.

- I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p..
- Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co. 1 del D.lgs. n.50/2016 il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 utilizzando preferibilmente il DGUE secondo quanto specificato all'art. 15.1 del presente Disciplinare.

In particolare, si precisa che:

A) **qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co. 1 del D.lgs. n.50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:**

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc.);
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
- eventuali misure di self cleaning adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

B) Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

N.B.-2: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art. 15.1 del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE.

N.B.-3: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell'art.53, co. 16 ter del D.lgs. n.165/2001, etc.) **il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo** rilevanti ai fini della disciplina di cui all'articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art. 15.1 e seguenti del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante.

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall'ANAC (**con particolare riferimento alla Delibera n. 1008 del 11.10.2017 “Linee guida n. 6” e alla Delibera n. 1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”**) si precisa che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

N.B.-4: Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice, si invitano gli operatori economici a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente dell' 8.11.2017 *“Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”* pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

N.B.-5: Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti in funzione delle prestazioni assunte dall'operatore economico. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (gestione impianti sportivi).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di concorrente non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto.

Oppure,

nel caso di società o Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva legalmente costituiti, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, di cui all'articolo 19, co. 2 della L.R. n. 5 del 02/04/2012, affiliati e riconosciuti dal CONI questi devono possedere statuto o atto costitutivo che contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente procedura (gestione impianti sportivi).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non sono previsti requisiti di capacità tecnica e professionale.

7.4 REQUISITI PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO ESEGUIRE DIRETTAMENTE I LAVORI

L'esecuzione dei lavori è interamente a carico del concessionario e non è previsto alcun contributo da parte del Comune di Ascoli Piceno.

Qualora il concorrente individuato quale concessionario **non intenda eseguire direttamente i lavori**, questi dovrà avvalersi, in fase di esecuzione, di soggetti terzi adeguatamente qualificati. In tal caso il concessionario per gli appalti di lavori affidati a terzi è tenuto all'osservanza della Parte III del Codice, nonché delle disposizioni in materia di lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice.

Qualora, invece, gli operatori economici invitati in caso di aggiudicazione intendessero eseguire direttamente e a proprio carico i lavori indicati al punto 3 del presente disciplinare – fermo restando il possesso del requisito di cui al punto 7.1 lett. a) relativo alla gestione dell'impianto sportivo – essi devono essere in possesso del requisito di idoneità professionale per attività coerenti con l'esecuzione dei lavori e degli ulteriori requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (vigente ai sensi dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) e precisamente:

- a. di aver eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli specificati nel precedente punto 3 e, pertanto:

Lavorazioni riconducibili alle categorie:	Descrizione	Importo IVA esclusa
OG1	<i>Edifici civili e industriali</i>	€ 63.918,38
OS 28	<i>Impianti termici e di condizionamento</i>	€ 18.230,50
<i>TOTALE</i>		€ 82.148,88

b. di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alle lettera a);

c. di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

In alternativa ai requisiti sopra indicati attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, t la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dal concorrente singolo o riunito in raggruppamento verticale.

1) Opera prevalente, compresa nelle categorie generali

Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto entro il 30% ad imprese in possesso dei requisiti.

2) Opera scorporabile

Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione nei limiti previsti dall'art. 105.

In caso di avvalimento dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale necessari per l'esecuzione dei lavori in proprio, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale richiesti per l'esecuzione dei lavori.

In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare nella busta "A - documentazione amministrativa":

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI); tale modello DGUE dovrà quindi essere compilato

a schermo, scaricato in formato PDF, sottoscritto con firma digitale e registrato su idoneo supporto informatico (pendrive oppure CD-room);

- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 (e smi) in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e nella Determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 (e smi), in quanto compatibili ai sensi dell'art. 216, comma 14.

7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (gestione impianti sportivi)

oppure

di essere Società o Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva legalmente costituiti, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, di cui all'articolo 19, co. 2 della L.R. n. 5 del 02/04/2012, affiliati e riconosciuti dal CONI i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi di gestione degli impianti sportivi oggetto della presente procedura di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto:

- a. In caso di raggruppamento orizzontale da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. In caso di raggruppamento verticale dalla mandataria in quanto essa esegue le prestazioni di servizi indicate come principali anche in termini economici.

N.B: Si ricorda che l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

7.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura con quelle oggetto della presente procedura di gara (gestione impianti sportivi)

oppure di essere Società o Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva legalmente costituiti, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, di cui all'articolo 19, co. 2 della L.R. n. 5 del 02/04/2012, affiliati e riconosciuti dal CONI i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente procedura di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

8. AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale richiesti per la gestione dell'impianto sportivo di cui al punto 7.1 lett. a) e per i requisiti di idoneità professionale richiesti per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 7.4 nel caso il cui l'operatore economico intenda eseguire direttamente i lavori.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIE

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore della concessione e precisamente di importo pari ad **€ 6.400,00 (Euro seimilaquattrocento/00)**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora

il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento effettuato sul conto corrente bancario Unicredit S.p.a. Agenzia di Ascoli Piceno Via Indipendenza n.10/A avente codice IBAN IT98I0200813507000102493318 intestato al Comune di Ascoli Piceno - con la causale "Cauzione provvisoria bando P10/2018";
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Comune di Ascoli Piceno);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di bonifico dovrà essere presentata all'interno della busta "A documentazione amministrativa" una copia del versamento e dovrà essere indicato - utilizzando l'Allegato 1 "Modello dichiarazioni integrative concorrente" messo a disposizione dalla stazione appaltante - il codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto sopra menzionata, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata (si ricorda che ai sensi dell'art. 93, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 detta prescrizione non si applica se il concorrente è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.**

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del medesimo relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'aggiudicatario presta contestualmente alla stipula del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1 del Codice, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al 10 % dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del contratto (importo dei lavori), eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7 del Codice.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e il Comune di Ascoli Piceno potrà aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Inoltre a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell'impianto sportivo, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario si impegna a prestare, ad ultimazione dei lavori e comunque prima dell'avvio della gestione pena la risoluzione contrattuale in caso di grave ritardo, la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1 del Codice, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice, per un importo pari al 10% dell'importo biennale del fatturato totale del concessionario come risultante dal Piano Economico Finanziario proposto dall'aggiudicatario eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7 del Codice. Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data della scadenza per ulteriori analoghi periodi fino alla scadenza della concessione.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co. 2 del Codice.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La cauzione deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale. La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario, emergeranno danni alle strutture o gravi carenze manutentive addebitabili a colpa del Concessionario medesimo. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Resta, in ogni caso, convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nell'impianto oggetto della concessione è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita del luogo.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei soli giorni che vanno dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00, ad esclusione delle festività, previo appuntamento da concordare con il Servizio sport e politiche giovanili del Comune di Ascoli Piceno.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a sandrom@comune.ascolipiceno.it all'attenzione del Prof. Sandro Marcantoni e, deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta al massimo dovrà pervenire entro il **9 novembre 2018**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 (uno) giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 35,00** secondo le modalità di cui delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.2. 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio/GEIE.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno, sito in Piazza Arringo n. 7, che osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il sabato dalle 9.30 alle 12.00, il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.

Il plico deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 22 novembre 2018 - giovedì esclusivamente all'indirizzo** Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno sito in Piazza Arringo n. 7 - 63100 Ascoli Piceno.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune; il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

CIG 7619571CE4 - procedura negoziata per l'affidamento in concessione della gestione di una palestra per lo svolgimento di attività sportive da realizzare presso i laboratori dell'ex IPSIA con oneri di riqualificazione a carico del concessionario. Scadenza offerte: 22.11. 2018 ore 12:30 - Non aprire.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, il modello dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e in tal caso il concorrente allega copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico e non più cartaceo come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018 e firmato digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “A – Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE, le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- **Allegato 1:** “Modello dichiarazioni integrative concorrente”;
- **Allegato 2:** DGUE (Documento di gara unico europeo - modello del MIT).

Si raccomanda l'utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (REGISTRATO SU IDONEO SUPPORTO INFORMATICO)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo: http://www.comuneap.gov.it/concessione_palestraexipsia, secondo quanto di seguito indicato **sottoscrivendolo digitalmente**.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il DGUE dovrà quindi essere compilato a schermo, scaricato in formato PDF, sottoscritto con firma digitale e registrato su idoneo supporto informatico (pendrive oppure CD-room) da inserire nella Busta "A – Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di operatori economici che intendono eseguire direttamente i lavori e – purchè in possesso del requisito relativo all'idoneità professionale per attività coerenti con l'esecuzione dei lavori – vogliono ricorrere all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Qualora gli operatori economici invitati, in caso di aggiudicazione, intendessero eseguire direttamente e a proprio carico i lavori indicati al punto 3 del presente disciplinare essi devono essere in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei medesimi; in caso di avvalimento dei requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnica e professionale necessari per l'esecuzione dei lavori in proprio, dovranno essere indicati:

- la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega la documentazione indicata nel punto 7.4 del presente disciplinare di gara.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

- ✓ Sezione A – motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di natura penale per i reati di cui all'art. 80, co. 1, del Codice a carico dei soggetti di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Inoltre, se ricorre il caso:
 - precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;

- misure di *self cleaning* e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti, di cui all'art. 80, co. 3 del Codice, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito.

NB-1: in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A.

NB-2: Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice.

- ✓ Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
- ✓ Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- ✓ Sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale per la gestione dell'impianto sportivo di cui par. 7.1 lett. a) del presente disciplinare.

Inoltre, in caso di operatori economici che intendono eseguire direttamente i lavori

Il concorrente dichiara inoltre di possedere anche tutti i requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale per attività coerenti con l'esecuzione dei lavori di cui par. 7.4 del presente disciplinare.
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica (qualificazione semplificata) di cui al punto 7.4 del presente disciplinare (ovvero se il concorrente è in possesso dell'attestazione SOA i requisiti speciali vanno dichiarati nella Parte II sezione A).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito.

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 0 indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE); in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata); nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera di giunta n. 8 del 17/01/2014 reperibile sul sito istituzionale dell'amministrazione all'indirizzo <http://www.comuneap.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8365> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
 6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
 7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del suddetto Regolamento;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, il Tribunale che li ha rilasciati nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
10. dichiara che le copie di tutti i documenti allegati alle dichiarazioni e/o all'offerta sono conformi all'originale in proprio possesso;

Si precisa quanto segue:

- Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte:
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre

Ai fini della partecipazione le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 0 a 10, potranno essere rese utilizzando l'**Allegato 1** "Modello dichiarazioni integrative concorrente" da sottoscrivere e corredare di copia del documento di identità del sottoscrittore.

15.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

11. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
12. copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (*lo schema di tale dichiarazione è già predisposto all'interno dell'Allegato 1*);
13. copia dello statuto o dell'atto costitutivo della Società o Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva legalmente costituiti, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, di cui all'articolo 19, co. 2 della L.R. n. 5 del 02/04/2012 e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con relativi poteri.

14. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente;
15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

16. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
17. certificato rilasciato dall'Amministrazione attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.

15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.2.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A). PROGETTO TECNICO consistente nel progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dell’impianto, da redigersi in conformità al Progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 13 aprile 2018.

Il progetto definitivo, posto a gara, potrà essere modificato, quantitativamente e qualitativamente, purché rimangano inalterati i principi ispiratori, le caratteristiche prestazionali, lo schema funzionale del progetto definitivo approvato dal Comune e posto a base di gara.

Le proposte migliorative potranno apportare modifiche, anche ad elementi impiantistici, purché risultino compatibili col progetto posto a base di gara. Le soluzioni proposte dovranno comunque garantire il completo raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza comportare una diminuzione delle caratteristiche di resistenza, durabilità, affidabilità e sicurezza delle opere e degli impianti del progetto posto in gara.

Le suddette modifiche dovranno essere esplicitate ed elaborate in un nuovo documento progettuale di rilettura del progetto proposto dal Comune.

Al fine di una più ampia valutazione, il grado di approfondimento delle soluzioni proposte dovrà essere superiore a quello del progetto definitivo posto a base di gara senza raggiungere il livello “esecutivo”, livello che sarà, invece, richiesto al concorrente che, aggiudicatosi la gara, avrà affidata, in concessione, la gestione della Palestra.

Il progetto definitivo proposto, come definito dall’art. 23 del D.lgs.50/16 e dal DPR 207/2010, dovrà individuare *“(..) compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante; il progetto definitivo dovrà contenere, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province Autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.(..)”* come meglio specificato nel capitolato.

Il progetto definitivo offerto, in sede di gara, è da considerarsi a “corpo”. È prescritta l’utilizzazione delle voci presenti nel prezzario Regione Marche vigente, applicando un ribasso del 15%, o in mancanza tramite l’utilizzo di regolare analisi dei prezzi.

Le modifiche proposte non dovranno comunque alterare la natura del contratto o configurarsi come sostanziali rispetto al progetto posto a base di gara.

Il quadro economico del progetto presentato non dovrà prevedere un importo totale inferiore a quello indicato nel progetto proposto a base di gara.

Il progetto dovrà contenere almeno i seguenti elaborati:

- 1) una relazione generale dalla quale emergano, in maniera chiara e compiuta, le motivazioni circa le scelte che hanno determinato la presentazione delle modifiche al progetto definitivo approvato dal Comune e che tali modifiche garantiranno comunque le finalità e il livello qualitativo per le quali è stato concepito l’originale progetto;
- 2) una relazione tecnica contenente, in particolare:
 - la descrizione generale delle modifiche proposte sia da un punto di vista architettonico sia da quello funzionale;

- la descrizione delle soluzioni adottate per la riqualificazione della struttura, con evidenziati i particolari costruttivi delle finiture e degli impianti;
 - la descrizione delle scelte impiantistiche proposte, comprese quelle in tema di energie rinnovabili, dalle quali emerga, attraverso dati comparativi, il raggiungimento di un significativo miglioramento prestazionale anche da un punto di vista manutentivo e gestionale;
 - la descrizione degli interventi di manutenzione delle strutture, con riferimento all'eliminazione dei fenomeni di ribaltamento degli elementi murari.
 - la descrizione degli elementi di finitura e di arredo da proporre nonché il dettaglio dei materiali e della componentistica che saranno utilizzati;
- 3) elaborati grafici tra i quali una planimetria di inquadramento generale dell'area della palestra, planimetrie, prospetti e sezioni in opportuna scala;
 - 4) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti;
 - 5) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 - 6) computo metrico estimativo;
 - 7) elenco prezzi con eventuali analisi del prezzo;
 - 8) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 - 9) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del relativo documento;
 - 10) cronoprogramma con indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione degli interventi prescritti o offerti in fase di gara.

Il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, di cui al punto 5), ha la finalità di indicare i contenuti prestazionali degli elementi proposti nel progetto presentato. Il disciplinare, inoltre, dovrà contenere la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni degli elementi, dei materiali di cui si compongono e di ogni altra caratteristica identificativa.

Le proposte migliorative potranno apportare qualsiasi modifica che risulti compatibile col progetto posto a base di gara. A tal fine le modifiche proposte non dovranno alterare la natura del contratto o configurarsi come sostanziali rispetto al progetto posto a base di gara. Le soluzioni proposte dovranno comunque garantire il completo raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza comportare una diminuzione delle caratteristiche funzionali, di resistenza, di durabilità, di affidabilità e sicurezza delle opere e degli impianti del progetto posto a base di gara.

Per la consistenza o quantità dei documenti progettuali del Progetto Tecnico, da valutarsi con i criteri di valutazione di cui al successivo punto 18.1 riportati nella Tabella A, non è prescritta alcuna limitazione.

B). RELAZIONE generale dei servizi offerti, contenente il piano di gestione proposto redatto in maniera speculare ai criteri e ai subcriteri di valutazione indicati nella Tabella B di cui al successivo punto 18.1. In particolare, la relazione generale dei servizi offerti di cui al punto B non dovrà superare, complessivamente 30 (trenta) facciate (non sono computate le copertine e gli eventuali sommari, nonché gli eventuali allegati) formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Il progetto tecnico di cui alla lettera A del presente punto 16 deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, **dal legale rappresentante del concorrente** o da un suo procuratore e **dal progettista abilitato all'esercizio della professione**.

La relazione generale dei servizi offerti di cui alla lettera B del presente punto 16 deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Si precisa, altresì, che l'offerta tecnica è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**:

A). L'offerta economica - predisposta preferibilmente secondo l' “*Allegato 3: Modello offerta economica*” allegato al presente disciplinare di gara - contenente i seguenti elementi:

- **Canone concessorio annuo in euro offerto a favore del Comune di Ascoli Piceno, in rialzo rispetto al valore posto a base d'asta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.**

N.B.: in caso di discordanza tra cifre e lettere nell'ambito dell'indicazione dell'offerta economica, prevale l'importo indicato in lettere.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Qualora il concorrente indichi valori del canone con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dalla Commissione al secondo decimale;

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, previsti per la fase di gestione dell'impianto sportivo. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, previsti per la fase di gestione dell'impianto sportivo.

B). **Un Piano Economico Finanziario (PEF) dell'investimento e della connessa gestione per l'intero arco temporale.**

In particolare il PEF dovrà contenere il quadro di tutti i costi che l'affidatario dovrà sostenere e i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione. Il piano dovrà essere strutturato secondo una suddivisione annuale delle singole voci per tutti gli anni di durata della concessione. Il piano non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della sostenibilità dell'intervento e dell'offerta proposta.

L'offerta economica e il PEF del concorrente, completi di tutti i dati sopra previsti, devono **a pena di esclusione** essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In

caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa, altresì, che l'offerta economica e il PEF, **a pena di esclusione**, sono sottoscritti:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta economica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Sono inammissibili:

- le offerte economiche in ribasso rispetto alla base d'asta;
- le offerte economiche il cui Piano Economico Finanziario non sia ritenuto coerente rispetto a quanto dichiarato dal Concorrente in sede di offerta tecnica ed economica, nonché a quanto prescritto nella *lex specialis*.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto della concessione.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle A e B con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nelle colonne identificate con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nelle colonne identificate dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

A). Progetto Tecnico – Tabella A dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione del progetto tecnico – (35 punti)

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Progetto tecnico	35	1.1	<p>Modifiche progettuali proposte</p> <p>Il concorrente dovrà proporre delle modifiche progettuali atte a garantire il miglioramento dell'efficienza complessiva della palestra, degli impianti, opere edili e strutture, finalizzate all'incremento del livello prestazionale e manutentivo della stessa nonché l'adozione di tecnologie di particolare affidabilità, efficienza, semplicità gestionale ed energeticamente sostenibili in grado di portare significativi miglioramenti funzionali.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito in base alle proposte migliorative presentate in ragione dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione delle modifiche o migliorie supplementari previste rispetto al progetto definitivo approvato dal Comune e posto a base di gara. Migliorie che potranno riguardare la struttura comunale nel suo complesso purché rimangano inalterati i principi ispiratori, le caratteristiche prestazionali, lo schema funzionale del progetto definitivo posto a gara. - Miglioramento dell'efficienza complessiva della Palestra, in particolare degli impianti e della struttura, finalizzata all'incremento del livello 	25	---

			<p>prestazionale e manutentivo della stessa nonché all'adozione di tecnologie di particolare affidabilità, efficienza, semplicità gestionale ed energeticamente sostenibili in grado di portare significativi miglioramenti.</p>		
		1.2	<p>Tipologie metodologiche e qualità dei materiali e dei componenti</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le tipologie metodologiche o la qualità dei materiali e componenti utilizzati con specifico riferimento alla loro efficienza energetica e di sostenibilità ambientale</p> <p>Il punteggio verrà attribuito in base alle proposte presentate in ragione dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualità dei materiali e componenti utilizzati risultanti da specifiche tecniche, grafiche e descrittive di dettaglio aventi elevata riduzione degli impatti ambientali; - utilizzo di componenti o metodologie di elevata sostenibilità energetica e ambientale nonché di efficienza funzionale ed energetica. 	5	---
		1.3	<p>Altre variazioni proposte</p> <p>Il concorrente potrà proporre altre modifiche o opere supplementari che potranno riguardare la struttura Comunale nel suo complesso ivi inclusi gli arredi, le attrezzature impiantistiche e non, oltre alla sistemazione degli spazi esterni di pertinenza, purché rimangano inalterati i principi ispiratori, le caratteristiche prestazionali del progetto definitivo posto a gara. Le migliorie o opere aggiuntive, in</p>	5	---

				<p>caso di opere o lavori, non dovranno in alcun caso comportare aumenti di volume o violare le distanze minime dai confini o altre opere prescritte per legge.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito in ragione della valutazione qualitativa e quantitativa delle migliorie o opere aggiuntive proposte al progetto definitivo approvato dal Comune e posto a base di gara.</p>		
	Totale	35			35	---

B). RELAZIONE generale dei servizi offerti – *Tabella B dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione del piano di gestione proposto (45 punti)*

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
2	Progetto organizzativo di gestione del servizio	30	2.1	<p>Progetto di utilizzo dell'impianto sportivo</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le modalità con cui intende gestire l'impianto sportivo oggetto di concessione fermi restando i vincoli dettati dal capitolato speciale descrittivo prestazionale.</p> <p>Il progetto dovrà essere elaborato e sviluppato tenendo conto, tra l'altro, delle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispondenza dell'attività da svolgere in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili; - elaborazione di un piano degli orari di apertura previsti per lo svolgimento di un esercizio annuale tipo, con adeguata programmazione di aperture prolungate e/o straordinarie in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dal Concessionario. 	15	---

			2.2	<p>Attività svolta a favore delle scuole, dei disabili e degli anziani</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le iniziative e/o attività sportive, ricreative che intende organizzare al fine di favorire l'integrazione, l'inclusione sociale e l'avvicinamento allo sport, anche non agonistico di soggetti terzi, quali Istituzioni scolastiche, disabili e anziani.</p> <p>Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di efficacia, esaustività e concretezza della trattazione.</p>	10	---
			2.3	<p>Qualificazione degli istruttori e allenatori impiegati nella gestione</p> <p>Il concorrente dovrà allegare i Curriculum degli istruttori e/o degli allenatori impiegati nella gestione.</p> <p>Verranno valutate complessivamente le professionalità proposte, in base alle esperienze professionali maturate nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto.</p>	5	---
3	<p>Piano pluriennale delle manutenzioni dell'impianto sportivo</p> <p>La valutazione sarà compiuta principalmente in base alle capacità del partecipante alla gara di predisporre un piano complessivo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che</p>	10	---	---	10	---

	intenderà proporre per una migliore gestione dell'impianto sportivo.					
4	Disponibilità dell'impianto sportivo (5 punti on /off) Saranno attribuiti cinque punti se il concorrente garantirà ulteriori cinque giornate per ciascun anno di contratto messe a disposizione del concedente oltre a quelle già previste all'art. 19 del Capitolato Speciale per attività organizzate e/o patrocinate dal Comune di Ascoli Piceno.	5	---	---	---	5
	Totale	45			40	5

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente determinato come segue:

- mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario secondo i seguenti livelli di valutazione (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):
 - Ottimo: 1
 - Più che adeguato: 0,8
 - Adeguato: 0,6
 - Parzialmente adeguato: 0,4
 - Scarsamente adeguato: 0,2
 - Inadeguato 0
- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (*normalizzazione ad 1*).

I punteggi tecnici definitivi, relativi a ciascun criterio/subcriterio oggetto di valutazione discrezionale (colonna “D”), saranno infine determinati come prodotto tra i coefficienti definitivi calcolati per ciascun concorrente e il punteggio tecnico massimo associato al criterio/subcriterio oggetto di valutazione, e infine saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all’ unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Componente offerta economica	Valore a base d’asta IVA esclusa	Punteggio massimo
Canone annuale a favore del Comune di Ascoli Piceno	€ 500,00	20

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_i / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

$R_i = \Delta C_i = \text{Canone}_i - \text{Canone}_{base}$ = Rialzo offerto dal concorrente i-esimo, determinato come differenza tra il canone annuo offerto dal concorrente i-esimo e il valore del canone annuo posto a base d’asta;

$R_{max} = \text{Canone}_{max} - \text{Canone}_{base}$ = valore del rialzo più conveniente relativamente al canone annuo (valore più elevato tra le differenze ΔC_i)

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i

P_a = peso criterio di valutazione a

P_b = peso criterio di valutazione b

.....
 P_n = peso criterio di valutazione n

Si precisa quanto segue:

L'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarà effettuata prevedendo un numero massimo di 2 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **23 novembre 2018, venerdì, alle ore 10:00** presso la Sala Riunioni del Servizio Centrale di Committenza – Spending review, sita al piano 1[^] della sede del Comune di Ascoli Piceno, P.zza Arringo n° 7 (Ingresso B) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: i plichi pervenuti, con all'interno le buste contenenti le offerte tecniche e le offerte economiche ancora sigillate, saranno conservate nell'armadio blindato chiuso a chiave ubicato al secondo piano (palazzina "B") della sede comunale di Piazza Arringo n. 7 negli uffici della segreteria generale.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ed eventualmente fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A o B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara ovvero ha verificato la non coerenza del PEF rispetto a quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta tecnica ed economica nonché a quanto prescritto nella lex specialis.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica la concessione**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Il Servizio che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal RUP o dalla Commissione in merito alle parti da sottrarre

all'accesso. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso c.d. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto **(le spese contrattuali ammontano, presuntivamente, ad € 500,00)**.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione del contratto è il TAR di Ancona. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della Loggia, 24, 60121 Ancona. È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ascoli Piceno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla stazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla stazione appaltante ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad essi connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (cd. "dati sensibili"). Il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (cd. "dati giudiziari"), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Ascoli Piceno in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza in conformità al Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Comune di Ascoli Piceno che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici del medesimo Comune di Ascoli Piceno che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici della medesima stazione appaltante che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza al Comune di Ascoli Piceno in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il valore economico espresso dal concorrente in gara, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.comuneap.gov.it. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei

principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla stazione appaltante, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comuneap.gov.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell' art. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al Comune di Ascoli Piceno.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto: *i)* di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* di accedere ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comune di Ascoli Piceno, con sede legale, in Ascoli Piceno, Piazza Arringo, 7 63100 Ascoli Piceno che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti il Comune di Ascoli Piceno potrà essere contattato al seguente indirizzo:

- Data Protection Officer del Comune di Ascoli Piceno: privacy@comune.ascolipiceno.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro/tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed

acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

Comune di Ascoli Piceno

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Alessandra Cantalamessa